



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 140 del 21 MAR. 2024

OGGETTO: stipula di convenzione collettiva per l'attivazione di tirocini curriculari con la Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus di Milano.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

**SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 21 MAR. 2024 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, il cui onere rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente UOC Affari Generali e Legali
Dott.ssa Marilena Moretti

Marilena Moretti

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri/introiti derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

- Il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico del Bilancio aziendale.

Il Direttore UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Emilia Martignoni

Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 140 del 21 MAR. 2024

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 01/01/2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO;
- la DGR XI/4538 del 15/04/2021 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2021 - 18/04/2024;
- la deliberazione aziendale n. 240 del 19/04/2021 di presa d'atto della predetta DGR XI/4538/2021 e di insediamento dal 19/04/2021 sino al 18/04/2024 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST Gaetano Pini-CTO;

Visti:

- la L.R. Lombardia del 30/12/2009, n. 33 e ss.mm.ii. *"Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità"*, con particolare riferimento al Titolo III *"Disciplina dei rapporti tra regione e le università della Lombardia con Scuola di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, didattiche, formative e di ricerca"* (articoli dal 28 al 36);
- la DGR del 17/01/2018, n. 7763 *"Indirizzi Regionali in materia di tirocini"*, art. 4.2, che prevede l'attivazione di tirocini curriculari da parte delle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti;
- il Decreto attuativo del 07/05/2018 n. 6286 *"Indirizzi regionali in materia di tirocini – disposizioni attuative"*, integrativo della DGR n. XI/7763/2018, che definisce i modelli di Convenzione e il contenuto minimo del Progetto formativo individuale;
- il Protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e le Università lombarde, sedi delle facoltà, scuole e dipartimenti di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, didattiche, formative e di ricerca, approvato con DGR n. XI/7437/2022, che abroga il precedente Protocollo d'intesa 18/01/2006;

Premesso che:

- presso la Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, quale struttura sanitaria accreditata, sono attivi diversi corsi di laurea delle professioni sanitarie, in forza di convenzioni stipulate tra la stessa Fondazione e l'Università degli Studi di Milano, volte a regolamentare i rapporti di cooperazione nell'ambito delle attività didattico formative dei predetti corsi;
- per soddisfare le specifiche esigenze di formazione degli studenti, la Fondazione Don Carlo Gnocchi, d'intesa con il Collegio Didattico Interdipartimentale dei Corsi di Studio, può stipulare ulteriori specifiche convenzioni con altre istituzioni sanitarie pubbliche o private accreditate;

Dato atto che:

- in data 11/12/2023, la Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus ha richiesto all'ASST Gaetano Pini – CTO la disponibilità a stipulare una convenzione per l'espletamento presso questa Azienda di tirocini curriculari a favore di studenti del Corso di Laurea in Fisioterapia per il periodo di anni tre, considerata l'esigenza di garantire agli studenti lo svolgimento delle attività di tirocinio in tale specifica disciplina;
- l'istruttoria ha visto il coinvolgimento dell'attuale Direttore dell'UOC DAPSS – Direzione Aziendale delle Professioni Sanitarie e Sociali – che in data 26/02/2024 ha espresso parere favorevole in merito alla stipula della convenzione;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 140 del 21 MAR. 2024

- ad esito del suindicato parere è intercorsa tra i rispettivi Uffici competenti la negoziazione della bozza di convenzione condivisa da ultimo in data 15/03/2024;

Considerato che l'ASST Gaetano Pini-CTO e la Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus di Milano già intrattengono da anni un rapporto convenzionale, da ultimo rinnovato con deliberazione del Direttore Generale del 16/11/2023 n. 630 (A.A.2023/2026), per l'attivazione di tirocini curriculari in favore di studenti iscritti al Corso di Laurea di Infermieristica dell'Università degli Studi di Milano;

Visto lo schema di convenzione collettiva, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, condiviso tra le parti, in cui sono esplicitati gli obblighi in capo a ciascuna delle parti, di seguito sintetizzati:

- per l'ASST Gaetano Pini – CTO l'impegno a:
 - mettere a disposizione della Fondazione Don Gnocchi le strutture per le attività didattico-formative del Corso di Laurea in Fisioterapia (art. 1);
 - adottare le misure generali e specifiche che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dell'ASST, esclusivamente per le attività svolte nei propri locali e spazi (art. 7);
- per la Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus l'impegno a:
 - garantire idonea copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, nonché per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi (art. 6);
 - garantire la sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/2008 (art. 7);

Precisato che la convenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione e avrà la durata di 3 anni, pari a quella del corso di studio, per gli A.A. 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, fatta salva la necessità di garantire in ogni caso, se necessario, la conclusione dell'anno accademico in corso;

Dato atto che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del Bilancio aziendale;

Dato atto che è demandato al Direttore del Dipartimento Aziendale delle Professioni Socio Sanitarie - DAPSS il monitoraggio sull'attuazione delle condizioni di cui alla convenzione di che trattasi;

Ritenuto di autorizzare la stipula della convenzione collettiva con la Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per l'espletamento, presso l'ASST Gaetano Pini-CTO, di tirocini curriculari degli studenti iscritti al Corso di Laurea in Fisioterapia dell'Università degli Studi di Milano;

Viste:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile della UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **140** del **21 MAR. 2024**

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di autorizzare la stipula della convenzione con la Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'espletamento, presso l'ASST Gaetano Pini-CTO, di tirocini curriculari degli studenti iscritti al Corso di Laurea in Fisioterapia dell'Università degli Studi di Milano;
2. di dare atto che la convenzione collettiva in parola decorrerà dalla data di sottoscrizione e avrà la durata di 3 anni, pari a quella del corso di studio, per gli A.A. 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, fatta salva la necessità di garantire in ogni caso, se necessario, la conclusione dell'anno accademico in corso;
3. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del Bilancio aziendale;
4. di demandare al Direttore del Dipartimento Aziendale delle Professioni Socio Sanitarie - DAPSS il monitoraggio sull'attuazione delle condizioni di cui alla convenzione di che trattasi;
5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Cesare CANDELA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Rossana GIOVE)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco PATERNOSTER)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola LATIQUADA)

UOC Affari Generali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: dott.ssa Marilena Moretti
2024-1.1.3/3.3



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 140 del 21 MAR. 2024

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 22 MAR. 2024 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 5 pagine e n. 1 allegato.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

**SCHEMA DI CONVENZIONE COLLETTIVA
DI TIROCINIO CURRICULARE**
(ai sensi della DGR 17.01.2018, n. 7763 e del DDS 07.05.2018 n. 6286)

TRA

SOGGETTO PROMOTORE - Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus – con sede legale in Milano via Carlo Girola 30, C.F. 04793650583 – Partita I.V.A. 12520870150 in atto rappresentata dal Direttore dell'Area Territoriale Nord Dott. Antonio Dennis Troisi, nato a Milano il 08/01/1982, di seguito denominata anche "Fondazione" o "Soggetto Promotore";

da una parte

E

SOGGETTO OSPITANTE - ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pin-CTO con sede Legale in Milano Piazza Cardinal Ferrari 1 C.F. e Partita IVA n. 09320530968 in atto rappresentata dal Legale Rappresentante, Dott.ssa Paola Lattuada, di seguito denominata anche "Soggetto Ospitante";

dall'altra parte

PREMESSO CHE

- ai sensi del Protocollo d'intesa approvato con DGR n. XI/7437/2022, tra la Regione Lombardia e le Università Lombarde, sono state stipulate convenzioni tra la Fondazione Don Carlo Gnocchi e l'Università degli Studi di Milano per regolamentare i rapporti di cooperazione relativi alle attività formative dei Corsi di Laurea delle Professioni sanitarie di seguito indicati:

CORSO DI LAUREA	DATA CONVENZIONE
Educazione Professionale	01/02/2024
Infermieristica	01/02/2024
Fisioterapia	01/02/2024
Logopedia	08/03/2022
Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva (TNPEE)	08/03/2022
Tecniche di Neurofisiopatologia	01/02/2024
Terapia Occupazionale	01/02/2024

- in applicazione dell'art. 2, punto 1, delle convenzioni sopracitate, la Fondazione, quale Istituzione sanitaria accreditata, mette a disposizione per i Corsi di Laurea suindicati proprie strutture ospedaliere ed extra ospedaliere, idonee per le attività formative curricolari degli studenti, una struttura logistica, le risorse materiali ed umane per le funzioni gestionali, didattiche e organizzative. Le strutture e risorse vengono fornite in relazione alle esigenze formative degli studenti per la realizzazione del curriculum definito dall'Università;
- le convenzioni in parola prevedono all'art. 2, punto 4, che qualora le strutture e le risorse messe a disposizione dalla Fondazione non assicurino il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per i Corsi di Laurea oggetto della presente convenzione, la Fondazione, d'intesa con il Collegio Didattico Interdipartimentale dell'Università a cui afferiscono i Corsi di Laurea sopraindicati, si impegna a stipulare ulteriori specifici rapporti di convenzione con Istituzioni sanitarie pubbliche o private accreditate e a contratto con il S.S.R., in possesso dei requisiti per le attività formative;
- il Soggetto Promotore intende avvalersi attraverso la presente Convenzione della collaborazione del Soggetto Ospitante, per lo svolgimento delle attività di tirocinio per gli studenti del **Corso di Laurea in Fisioterapia**;

- ai sensi dell'art. 4.2 della D.G.R. 17/01/2018 n.7763 l'attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Soggetti della Convenzione e oneri

1. Il Soggetto Ospitante, su proposta del Soggetto Promotore, si impegna ad accogliere presso le sue strutture i soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dagli indirizzi regionali di cui in premessa per lo svolgimento di tirocini di formazione curriculari del Corso di Laurea in Fisioterapia;
2. Il Soggetto Ospitante si rende disponibile ad accogliere nelle proprie strutture, un numero massimo di tirocinanti, in conformità e nei limiti delle vigenti Linee Guida regionali in materia di tirocini.

ARTICOLO 2

Oggetto della Convenzione

1. Il Tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale. La durata del Tirocinio è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del Tirocinio.
2. La durata così definita potrà essere prorogata nel rispetto delle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi, previo accordo tra le parti (Soggetto Promotore, Soggetto Ospitante e Tirocinante) e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 3

Progetto Formativo Individuale

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del Tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle Parti e dal Tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione, anche se non materialmente ivi allegato.
2. Le Parti si obbligano a garantire al Tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui agli indirizzi regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7.
3. Il progetto formativo dovrà indicare espressamente che il tirocinante non potrà avvalersi di servizi aggiuntivi del Soggetto Ospitante (ES: mensa, camici, ecc.).

ARTICOLO 4

Le funzioni di tutoraggio

1. Durante lo svolgimento del Tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del Soggetto Promotore (Tutor didattico) e dall'Assistente di Tirocinio del Soggetto Ospitante (Tutor

aziendale), indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle Parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (Tirocinante e Soggetto Promotore o Soggetto Ospitante).

2. L'azione congiunta dei due Tutor consente di monitorare l'andamento della formazione in contesto lavorativo e di coordinare l'intero percorso formativo.
3. Il Tutor del Soggetto Promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; egli elabora, d'intesa con l'Assistente di Tirocinio del Soggetto Ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del Tirocinio e delle attestazioni finali.
4. L'Assistente di Tirocinio è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli indirizzi regionali ed è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale, nonché dell'inserimento e dell'affiancamento del Tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del Tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.
5. La valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dall'Assistente di Tirocinio, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo (Relazione finale).

ARTICOLO 5

Diritti e obblighi del Tirocinante

1. Le Parti concordano che il Tirocinante durante lo svolgimento del Tirocinio:
 - a) è tenuto a svolgere le attività previste dal Progetto Formativo Individuale, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di Tirocinio con le attività lavorative del Soggetto Ospitante;
 - b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.lgs. 81/08 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
 - c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del Tirocinio e non divulgarli in nessun modo e in qualsiasi forma;
 - d) ha la possibilità di interrompere il Tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al Tutor del Soggetto Promotore e all'Assistente di Tirocinio del Soggetto Ospitante;
 - e) è tenuto a seguire le indicazioni dei Tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo ed altre evenienze (es. assenze, permessi, ecc.).
2. Le Parti concordano, altresì, che:
 - f) tra il Tirocinante e il Soggetto Ospitante non si instaura alcun rapporto di impiego;
 - g) nel rispetto di quanto disciplinato dagli indirizzi regionali, il Tirocinio non dà luogo a remunerazione o indennità di partecipazione;
 - h) al termine del Tirocinio il Soggetto Promotore, sulla base di quanto rilevato dal Tutor didattico organizzativo e dal Tutor aziendale, rilascia al Tirocinante una propria attestazione contenente la descrizione delle attività svolte nonché una valutazione sull'esito del Tirocinio.

ARTICOLO 6

Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie

1. I tirocinanti, nell'espletamento delle attività di Tirocinio, sono coperti da assicurazione obbligatoria contro infortuni sul lavoro presso INAIL, nonché per la responsabilità civile presso primarie compagnie assicurative operanti nel settore.

Specificatamente, gli studenti che frequentano i Corsi di Laurea presso il Soggetto Promotore/Ospitante risultano coperti da apposita polizza assicurativa stipulata dall'Università degli Studi di Milano con:

- UnipolSai Assicurazioni S.p.A. n. polizza 65.171912201 (responsabilità civile validità dal 31.12.2022-31.12.2024)
- UnipolSai Assicurazioni S.p.A. polizza n 78/188575113 (polizza infortuni validità dal 30.09.2022 -30.09.2027).

2. Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal Tirocinante al di fuori della sede operativa del Soggetto Ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 7

Misure in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli allievi universitari, nella fase di tirocinio pratico, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le Parti si impegnano, pertanto, a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa, come sotto riportato:

Il Soggetto Ospitante garantisce:

- in coerenza con la valutazione dei rischi realizzata, il rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e mette a disposizione locali ed attrezzature a norma;
- l'informazione ai tirocinanti, ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 81/08, con un incontro di introduzione, sulle normative di sicurezza, disposizioni aziendali in materia, procedure che riguardano la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro, il primo soccorso, misure e attività di prevenzione e protezione adottate in merito a rischi specifici. La partecipazione al predetto incontro è vincolante per l'inizio del tirocinio;
- la verifica e/o l'effettuazione della Sorveglianza Sanitaria, ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08, in continuità con il giudizio di idoneità emesso dal MC/MA del Soggetto Promotore, ove ricorrano i presupposti di legge;
- la fornitura dei DPI (guanti, mascherine, ecc.) laddove necessari.

Il Soggetto Promotore e l'Università degli Studi di Milano garantiscono la Formazione dei tirocinanti per la Sicurezza, ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08, così come definiti nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011, n. 86/CSR del 25 maggio 2017, come segue:

- ✓ formazione generale: erogazione a carico dell'Università;
- ✓ formazione specifica: erogazione a carico della Fondazione.

ARTICOLO 8

Durata della Convenzione e recesso

1. La presente Convenzione ha validità di anni tre a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione e si applicherà ad ogni Tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.
2. La presente Convenzione potrà essere rinnovata previa istanza scritta del Soggetto Promotore.
3. Ciascuno dei soggetti coinvolti potrà recedere dalla presente Convenzione con preavviso scritto da comunicarsi a mezzo PEC, entro 3 (tre) mesi dall'inizio del Tirocinio.
4. Sono cause di recesso per ciascuna delle Parti le seguenti fattispecie:
 - a) nel caso di comportamento del Tirocinante tale da far venire meno le finalità del proprio progetto formativo;
 - b) qualora il Soggetto Ospitante si trovi nell'impossibilità di rispettare i contenuti di uno dei progetti formativi o di garantire l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del Tirocinante;
 - c) qualora una o entrambe le Parti siano inadempienti agli obblighi assunti con la stipula della presente Convenzione.
5. Il recesso riferito al singolo Tirocinio deve essere comunicato all'altra Parte e al Tirocinante coinvolto e avrà effetto dalla data di comunicazione dello stesso.

ARTICOLO 9

Sospensione e cessazione anticipata del Tirocinio

1. Il Tirocinante ha diritto ad una sospensione del Tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.
2. Il Tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del Tirocinio.
3. Il Tirocinio può essere interrotto dal Tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al Tutor del Soggetto Ospitante e al Tutor del Soggetto Promotore.
4. Il Tirocinio può essere, altresì, interrotto in caso di malattia o altre cause gravi non dipendenti dalla volontà del Tirocinante; le motivazioni devono risultare da apposita relazione.
5. Il Tirocinio può essere interrotto dal Soggetto Ospitante o dal Soggetto Promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto, fornendo per iscritto le motivazioni a sostegno dell'interruzione.

ARTICOLO 10

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018, ciascuna Parte dichiara che il trattamento dei dati personali scambiati per la sottoscrizione della presente convenzione è svolto nel rispetto dei principi e dei

- diritti fissati dalla suindicata normativa e per le finalità connesse strettamente all'esecuzione della stessa. Le informative sul trattamento dei dati sono disponibili presso le rispettive sedi aziendali.
2. Le Parti agiscono, in merito alle modalità attuative della presente convenzione, in qualità di titolari autonomi del trattamento in quanto perseguono rispettivamente le finalità proprie connesse alla gestione ed esecuzione del rapporto di tirocinio ed altresì utilizzando i propri mezzi, e si impegnano ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
 3. Le Parti dichiarano che i dati personali degli studenti raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione medesima.
 4. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti informatici su supporto digitale e cartaceo, con logiche e tempi strettamente correlati alle finalità previste, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
 5. In relazione alle finalità della presente convenzione i tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio con obbligo di riservatezza sui processi della struttura ospitante. Gli stessi sono tenuti al rispetto della riservatezza, non comunicazione, né diffusione dei dati personali di cui vengano a conoscenza in occasione dell'attività svolta presso la struttura ospitante e sono tenuti a mantenere la riservatezza sui dati anche dopo la conclusione delle attività di tirocinio
 6. Il Soggetto Ospitante provvederà a nominare formalmente i tirocinanti quali "Persone autorizzate al trattamento dei dati", ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento U.E., per l'intero periodo di presenza presso la struttura.

ARTICOLO 11

Codice di Comportamento e Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, Codice Etico e Modello Organizzativo 231

Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti previsti per Fondazione dal D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni, mentre per il Soggetto Ospitante dalla Legge 190/2012 Piano triennale di prevenzione della corruzione, confluito nel PIAO (Piano Integrato di attività e organizzazione), nonché rispettivamente dal proprio Codice Etico, Codice di Comportamento, contenenti gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.

Le Parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi Codici Etici, Modelli di Organizzazione 231, Codice di Comportamento e Piano Integrato di attività e organizzazione, come consultabili sui rispettivi siti Internet, per prevenire le fattispecie connesse alle specifiche aree di rischio qualora applicabili con riferimento alla struttura

La violazione dei summenzionati documenti comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, ex art. 1456 del Codice Civile, nonché il diritto delle Parti di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

ARTICOLO 12

Spese di Registrazione e Bollo

1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso secondo quanto previsto dall'art. 4 della tariffa parte II allegata al DPR 131/1986.
2. Le spese eventuali di registrazione sono a carico della Parte richiedente la registrazione.

3. Il Soggetto Promotore è esente da bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, e dell'art. 104, comma 1, D.lgs. 117/2017 ed ai sensi dell'art. 17 D.lgs. 460/1997. Il Soggetto Ospitante provvederà all'assolvimento dell'imposta, di propria spettanza, ai sensi della disciplina di legge ad essa applicabile.

ARTICOLO 13

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto, le Parti convenute fanno riferimento alle disposizioni vigenti in materia.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente convenzione è stato oggetto di trattative interamente e in ogni sua parte e che, pertanto, non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice civile.

ARTICOLO 14

Controversie

1. Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione e all'esecuzione della presente Convenzione.
2. Qualora la controversia non si dovesse comporre, la stessa sarà devoluta, per la risoluzione, in via esclusiva al Foro di Milano.

Letto, approvato e sottoscritto (con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 7/3/2005 n. 82, come modificato e integrato dal D.lgs 13.12.2017 n. 217 e ss.mm.ii. – *se previsto*)

Luogo _____ Data ____/____/____

Il Soggetto Promotore	Fondazione Don Carlo Gnocchi – Onlus	Il Direttore Area Territoriale Nord Dott. Antonio Dennis Troisi
Il Soggetto Ospitante	ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO	Il Direttore Generale dott.ssa Paola Lattuada